Legge Federale della Federazione Russa del 30 ottobbre 2007 nr 238-F3 "Sulla Compagnia Statale per la costruzione degli impianti olimpici e per lo sviluppo della citta' di Sochi come località climatica montana"

pubblicata il 3 novembre 2007

Approvata dalla Duma il 18 ottobre 2007 Approvata dal Consiglio della Federazione il 28 ottobre 2007

Capitolo 1 Generalità

Articolo 1 Rapporti regolati dalla presente Legge Federale

La presente Legge Federale stabilisce aspetti gli giuridici, i principi dell'organizzazione, gli obiettivi della costituzione e dell'attività, le modalità di gestione, le modalità di ristrutturazione e di liquidazione della Compagnia Statale per la costruzione degli impianti olimpici e per lo sviluppo della citta' di Sochi come località climatica montana (di seguito Compagnia).

Articolo 2 Principi giuridici delle Compagnia

- 1. La Compagnia è una persona giuridica costituita dalla Federazione Russa nella forma strutturale e giuridica di una compagnia statale.
- 2. La Compagnia non ha soci
- 3. La Compagnia e' costituita senza termini di scadenza dell'attività
- 4. La denominazione completa della Compagnia in lingua russa è la seguente "Compagnia Statale per la costruzione degli impianti olimpici e per lo sviluppo della citta' di Sochi come località climatica montana". La denominazione abbreviata della Compagnia è "GK Olimpstroy". La denominazione completa della Compagnia in inglese è la seguente "State Corporation on Construction of Olympic Venues and Development of Sochi as Mountain Climatic Resort". La denominazione abbreviata della Compagnia è "SC Olimpstroy".
- 5. La Compagnia dispone di un timbro con lo stemma della Federazione Russa e la propria denominazione completa in lingua russa.
- 6. La Compagnia ha sede a Sochi.
- 7. La Compagnia ha un conto bancario presso la Banca Centrale della Federazione Russa e ha il diritto di aprire altri conti bancari sul territorio russo e all'estero in conformità con la legislazione della Federazione Russa.
- 8. La Compagnia potrà svolgere l'attività imprenditoriale solo in misura indispensabile per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella parte 1 dell'articolo 3 della presente Legge Federale e a condizione che debba corrispondere a tale obiettivo. Gli introiti derivanti dalla gestione e da un altro utilizzo degli impianti olimpici, dal deposito di denaro temporaneamente disponibile, ed altri introiti della Compagnia dovranno essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella parte 1 articolo 3 della presente Legge federale.
- La Compagnia non risponde per gli impegni della Federazione Russa come la Federazione Russa non risponde per gli impegni della Compagnia, a meno che non dovesse assumersi responsabilità sussidiaria per alcuni o per tutti gli impegni della Compagnia.

10. La Compagnia non potrà essere riconosciuta insolvente (fallita).

Articolo 3. Finalità' e funzioni della Compagnia

- 1. La Compagnia ha come scopo la realizzazione della gestione e di altre funzioni di utilità pubblica legate all'attività di engineering durante la costruzione, alla progettazione, all'edificazione e alla ristrutturazione (di seguito costruzione), all'organizzazione della gestione degli impianti indispensabili per lo svolgimento dei XXII Giochi Olimpici Invernali e degli XI Giochi Paralimpici Invernali del 2014 nella città di Sochi, nonché per lo sviluppo della città di Sochi come centro alpestre climatico (di seguito "impianti olimpici").
- 2. Il programma per la costruzione degli impianti olimpici e per lo sviluppo della città di Sochi come centro alpestre climatico (di seguito "Programma di costruzioni") sarà approvato dal Governo della Federazione Russa e comprenderà un elenco degli impianti olimpici e di altri provvedimenti legati alla loro costruzione.
- 3. Per il conseguimento degli obiettivi la Compagnia esegue nella sua attività le seguenti principali funzioni:
- 1) in conformità con il Programma di costruzioni e le esigenze del Comitato olimpico internazionale e del Comitato paraolimpico internazionale, relative agli impianti olimpici, realizzerà i lavori ed altri provvedimenti finalizzati alla costruzione, a proprie spese e/o a spese di investitori, degli impianti olimpici, compresi:
- a) impianti sportivi
- b) impianti dell'infrastruttura dei trasporti, dell'ingegneria e delle comunicazioni;
- c) impianti elettroenergetici;
- d) impianti dell'industria del turismo e della sanità pubblica;
- e) impianti per tutela ambientale;
- f) impianti della sicurezza;
- 2) assicura la gestione degli impianti olimpici;
- 3) provvede alla selezione di:
- a) investitori
- b) esecutori dei lavori e fornitori dei servizi a spese della Compagnia
- c) estimatori (secondo le modalità stabilite dal punto 22, parte 1, articolo 12 della presente Legge Federale e a spese della Compagnia) dei terreni soggetti all'espropriazione, secondo le modalità stabilite, per i fabbisogni federali legati alla costruzione degli impianti olimpici. Si tratta, in particolare, della stima dei diritti sui terreni in possesso e in gestione a tempo indeterminato, nonche su altri immobili, comprese abitazioni espropriate a seguito dell'espropriazione, per usi federali, dei terreni sui quali si trovano detti immobili (di seguito "immobili").
- 4) effettuerà, secondo le modalità stabilite dal punto 23, parte 1, articolo 12 della presente Legge Federale e a spese proprie, il finanziamento delle procedure legate all'espropriazione degli immobli, in conformità con la Legislazione russa, con lo scopo di costruire gli impianti olimpici.

- 5) coordinerà le attività di reclutamento degli specialisti stranieri per la costruzione degli impianti olimpici;
- 6) effettuerà il monitoraggio della costruzione degli impianti olimpici e di altre attività ad esse legate;
- 7) concederà gratuitamente all'Ente autonomo senza scopo di lucro "Comitato organizzativo dei XXII Giochi Olimpici Invernali e degli XI Giochi Paraolimpici Invernali del 2014 a Sochi" (denominato di seguito "Comitato organizzativo Sochi 2014" per il periodo di svolgimento dei XXII Giochi Olimpici Invernali e degli XI Giochi Paraolimpici Invernali del 2014 nella città di Sochi) gli impianti olimpici costruiti a proprie spese per le XXII Olimpiadi invernali e le XI Paraolimpiadi del 2014 e per gli altri eventi previsti dalle clausole dell'Accordo tra il Comitato Olimpico Internazionale e il Comitato Olimpico russo relativo allo svolgimento dei XXII Giochi Olimpici Invernali e degli XI Giochi Paraolimpici Invernali del 2014 a Sochi.
- 8) realizzerà lavori ed altri procedimenti con l'utilizzo, secondo le modalità stabilite, delle informazioni contenenti i segreti di stato e dei mezzi di tutela di tali informazioni.
- 9) ai fini della costruzione degli impianti olimpici e della realizzazione di altri provvedimenti ad essi legati, potrà rivolgersi agli organi statali e locali, alle imprese unitarie pubbliche e municipali, alle organizzazioni pubbliche e municipali per ottenere informazioni necessarie;
- 10) svolgerà altre funzioni in conformità con la presente Legge e con le altre leggi federali e normative della Federazione Russa.

Articolo 4. Basi giuridiche per la costituzione e per l'attività della Compagnia

- 1. Le modalità di costituzione e di attività della Compagnia sono stabilite della presente Legge Federale, dalle altre leggi federali e dalle normative approvate in conformità con esse. Nella propria attività la Compagnia si atterrà anche alla Carta Olimpica e all'Accordo tra il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Olimpico Russo e la città di Sochi per la realizzazione dei XXII Giochi Olimpici Invernali e degli XI Giochi Paralimpici Invernali del 2104 nella città di Sochi.
- 2. Le funzioni, le competenze e le modalità di attività del Consiglio osservatore sono definite dalla presente Legge nonché dalle altre leggi federali. Le funzioni, le competenze e le modalità di attività degli altri organi della Compagnia sono stabilite dalla presente Legge e dalle delibere emanate, in conformità con la suddetta Legge, dal Consiglio osservatore della Compagnia.
- 3. All'attività della Compagnia non saranno applicate le clausole dei punti 3, 5, 7, 10 e 14 dell'articolo 32 della Legge federale del 12 gennaio 1996 nr. 7-FZ "Sulle organizzazioni senza scopo di lucro" che stabiliscono le modalità di controllo sull'attività di tali organizzazioni.

Articolo 5. Patrimonio e copertura finanziaria dell'attività della Compagnia

- 1. Il patrimonio della Compagnia sarà costituito grazie ai contributi della Federazione Russa, agli introiti provenienti dall'attività della Compagnia, ai doni, nonché ad altri introiti leciti e sarà di proprietà della Compagnia.
- 2. Oltre ai versamenti di denaro la Federazione Russa potrà concedere, sulla base di un'apposita delibera del Governo russo, altri beni di proprietà federale.
- 3. La Compagnia potrà utilizzare il proprio patrimonio esclusivamente per il conseguimento degli obiettivi per i quali è stata costituita.
- 4 La Compagnia costituierà un fondo di riserva ed altri fondi secondo le modalità e in misura stabiliti dal Consiglio osservatore della Compagnia.
- 5. La copertura finanziaria della Compagnia sarà garantita da:
- 1) introiti provenienti dall'attività della Compagnia;
- 2) versamenti di denaro effettuati dalla Federazione Russa dal budget federale e da altri fondi budgetari;
- fondo di riserva ed altri fondi finalizzati della Compagnia;
- 4) doni ed altri introiti leciti;
- 6. I mezzi monetari della Compagnia, compresi i redditi rimanenti dopo il pagamento delle tasse e di altri pagamenti obbligatori, saranno destinati a finanziare le attività finalizzate ad conseguire gli obiettivi stabiliti in conformità con il Programma delle costruzioni e con l'elenco degli impianti olimpici da costruire e di altri relativi provvedimenti da realizzare ogni anno (in seguito denominato "elenco degli impianti da costruire") si stabilirà, tra l'altro, l'ammontare del finanziamento per ogni impianto e ogni provvedimento per ogni anno sarà approvato in conformità con il punto 9 parte 1 dell'art. 12 della presente Legge.
- 7. Le risorse finanziarie della Compagnia temporaneamente disponibili potranno essere depositate, su una decisione del Cosiglio Osservatore della Compagnia e secondo le modalità stabilite, negli Istituti di credito russi, individuate dal Consiglio Osservatore della Compagnia.
- 8. Per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla presente Legge Federale la Compagnia potrà creare, con le risorse a propria disposizione, filiali ed aprire rappresentaze, costituire persone giuridiche russe sul territorio della Federazione Russa, partecipare nei capitali sociali delle società e di altre organizzazioni, entrare a fare parte delle associazioni e delle unioni sulle condizioni stabilite dal Consiglio Osservatore della Compagnia.

Articolo 6 Rapporti tra la Compagnia e gli organi del potere statale e locale, e il Comitato Organizzativo "Sochi-2014"

- 1. Il Governo della Federazione Russa:
- 1) nominerà ed esonererà dalla carica:
- a) il Presidente del Consiglio Osservatore della Compagnia;

- b) i membri del Consiglio Osservatore della Compagnia;
- c) il Presidente della Compagnia.
- svolgerà nei confronti della Compagnia altri poteri, previsti dalla presente Legge Federale, dalle altre leggi federali e dagli atti giuridici del Presidente della Federazione Russa.
 - 2. I rapporti tra la Compagnia e gli organi del potere federale, regionale e locale in merito all'esproprio per i fabbisogni federali degli immobili per la costruzione di impianti olimpici saranno gestiti sulla base degli accordi firmati tra la Compagnia e i suddetti organi.
 - 3. Il Presidente della Compagnia potrà:
- rivolgersi al Governo della Federazione Russa, agli organi del potere esecutivo federale, agli organi del potere regionale e locale della Federazione Russa, alle imprese pubbliche e municipali unitarie, agli enti statali e municipali con lo scopo di presentare proposte relative all'attività della Compagnia;
- essere invitato alle riunioni del Governo della Federazione Russa, degli organi del potere esecutivo federale e degli organi del potere regionale della Federazione Russa;
- 3) entrare a far parte, di comune accordo, negli organi di coordinamento e di consulenza, nei collegi che riguarderanno l'attività della Compagnia e che saranno formati da un organo del potere esecutivo federale responsabile per la politica statale e il regolamento giuridico nel campo dello sviluppo socio-economico delle regioni e municipalità della Federazione Russa.
 - 4. Gli organi del potere federale, regionale e locale della Federazione Russa non potranno interferire nell'attività Compagnia ad eccezione dei casi previsti dalla presente Legge Federale e dalle altre leggi federali.
 - 5. Il Comitato Organizzativo "Sochi-2014" in conformità con la legislazione della Federazione Russa, della Carta Olimpica e dell'Accordo firmato tra dal Comitato Olimpico Internazionale con il Comitato Olimpico Russo e la città di Sochi per lo svolgimento dei XXII Giochi Olimpici Invernali e degli XI Giochi Paraolimpici Invernali del 2014 nella città di Sochi dovrà:
- trasferire alla Compagnia le esigenze del Comitato Olimpico Internazionale e del Comitato Paraolimpico Internazionale relative agli impianti olimpici;
- 2) effettuare controlli affinchè la Compagnia rispetti le esigenze del Comitato Olimpico Internazionale e del Comitato Paraolimpico Internazionale relative agli impianti olimpici tramite il coordinamento della documentazione progettistica, il monitoraggio dei lavori di costruzione, esaminando, peraltro, i resoconti trimestrali e annuali della Compagnia sull'andamento della costruzione degli impianti olimpici e della realizzazione di altri provvedimenti ed essa legati, resoconti presentati in conformita' con l'art.8 della presente Legge Federale e partecipando alle procedure di consegna/accettazione degli impianti olimpici;

- 3) istituire altri poteri previsti dalla legistazione della Federazione Russa, della Carta Olimpica e dell'Accordo firmato dal Comitato Olimpico Internazionale con il Comitato Olimpico Russo e la città di Sochi per lo svolgimento dei XXII Giochi Olimpici Invernali e degli XI Giochi Paraolimpici Invernali del 2014 nella città di Sochi.
 - 6. Le modalità dei rapporti tra la Compagnia e il Comitato Organizzativo "Sochi-2014" in merito all'osservanza delle esigenze del Comitato Olimpico Internazionale e del Comitato Paraolimpico Internazionale relative agli impianti olimpici saranno definite da un apposito Accordo sottoscritto tra essi.

Capitolo 2. Controllo dell'attività della Compagnia. Resoconti della Compagnia

Articolo 7 Controllo sull'attività della Compagnia

Il controllo dell'attività della Compagnia sarà effettuato sulla base dei resoconti da essa presentati in conformità con l'articolo 8 della presente Legge Federale.

Articolo 8 Resoconti della Compagnia

- 1. Le relazioni sull'attività della Compagnia comprenderanno resoconti trimestrali e quello annuale.
- 2. I resoconti trimestrali saranno presentati sui risultati del primo, secondo e terzo trimestre.
- 3. Il resoconto annuale della Compagnia dovrà essere presentato per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre incluso.
- 4. Il resoconto trimestrale della Compagnia dovrà essere preparato dal Consiglio di amministrazione entro il 20° giorno dopo la fine del trimestre in questione e presentato al Consiglio Osservatore che dovrà approvarlo entro la fine del mese successivo al trimestre in questione.
- 5. Il resoconto annuale della Compagnia dovrà essere preparato dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia ogni anno entro il 1 aprile dell'anno successivo all'anno in questione e presentato al Consiglio Osservatore che lo dovrà approvare entro il 30 maggio dell'anno successivo all'anno in questione.
- 6. Il resoconto semestrale della Compagnia comprenderà una relazione sulla costruzione degli impianti olimpici e sulla realizzazione di altri provvedimenti ad essa legati nel periodo in questione, che sono previsti dall'elenco degli oggetti da costruire, nonché un rendiconto contabile trimestrale della Compagnia contenente informazioni sulle voci di spesa della Compagnia e sul loro ammontare.
- 7. Il resoconto annuale della Compagnia deve comprendere una relazione sulla costruzione degli impianti olimpici e sulla realizzazione di altri provvedimenti ad essa legati nel periodo in questione, provvedimenti che sono previsti nell'elenco degli impianti da costruire, comprese informazioni sul grado di avanzamento degli impianti olimpici e sull'ammontare dei finanziamenti realizzati nonchè un rendiconto contabile annuale della Compagnia, una conclusione della Commissione di revisione sui risultati della verifica del rendiconto contabile, una conclusione dell'auditing della contabilità e del

- rendiconto contabile della Compagnia nel periodo in questione (in seguito "conclusione dell'auditing") e una relazione sui risultati del monitoraggio preparata in conformità con l'articolo 19 della presente Legge Federale.
- 8. Il resoconto trimestrale dovrà essere inviato al Presidente della Federazione Russa e al Governo della Federazione Russa entro il 15 del mese successivo al mese in cui esso sarà approvato dal Consiglio Osservatore della Compagnia.
- 9. Il rendiconto annuale della Compagnia dovrà essere inviato al Presidente della Federazione Russa e al Governo della Federazione Russa entro il 15 giugno dell'anno successivo all'anno in questione.
- 10. Il rendiconto trimestrale e quello annuale della Compagnia nella parte riguardante la costruzione degli impianti olimpici e la realizzazione di altri provvedimenti ad essa legati dovranno essere inviati al Comitato Organizzativo "Sochi-2014" entro i termini stabiliti dalle parti 8 e 9 del presente Capitolo.
- 11. Il resoconto annuale della Compagnia dovrà essere pubblicato, anche sul sito internet ufficiale della Compagnia, entro il 1 luglio dell'anno successivo all'anno in questione.
- 12. Ai fini della presente Legge Federale il rendiconto contabile della Compagnia deve comprendere un bilancio contabile, un rendicontro sui profitti e sulle perdite, un rediconto sul movimento dei mezzi finanziari della Compagnia, un rendiconto sull'investimento dei mezzi finanziari temporaneamente disponibili, un rendiconto sul piano finanziario di entrate e di uscite della Compagnia, un rendiconto sulla formazione e sull'utilizzo del fondo di riserva e di altri fondi della Compagnia.
- 13. Il rendiconto contabile annuale della Compagnia dovrà essere certificato dall'auditing.

Articolo 9 Auditing della Compagnia

- 1. Ai fini del controllo contabile della Compagnia il Consiglio Osservatore della Compagnia dovrà individuare, tramite un'apposita gara, una società di auditing e stabilire l'ammontare del suo compenso.
- 2. La società di auditing dovrà effettuare l'auditing della contabilità e della rendicontazione nell'anno finanziario prima che il rendiconto annuale venga approvato dal Consiglio Osservatore della Compagnia. I risultati dell'auditing dovranno essere pubblicati insieme con il rendiconto contabile annuale della Compagnia.
- 3. Il controllo finanziario interno della Compagnia sara' effettuato dalla Commissione di Revisione della Compagnia.
- 4. Il Consiglio Osservatore della Compagnia potrà decidere di effettuare un auditing straordinario della contabilità e della rendicontazione della Compagnia alle condizioni stabilite dalla prima parte del presente articolo.

Capitolo 3 Organi della Compagnia

Articolo 10. Organi della Compagnia

1. Gli organi di gestione della Compagnia sono costituiti dal Consiglio Osservatore, dal Consiglio d'amministrazione e dal Presidente della Compagnia.

2. L'organo del controllo finanziario interno della Compagnia è costituito dalla Commissione di revisione.

Articolo 11. Consiglio Osservatore della Compagnia

- 1. L'organo supremo di gestione è costituito dal Consiglio Osservatore della Compagnia.
- 2. Il numero dei suoi membri e la composizione personale del Consiglio Osservatore della Compagnia vengono definiti dal Governo della Federazione Russa.
- Il Presidente della Compagnia fa parte del Consiglio Osservatore per la carica, e non può essere né Presidente del Consiglio Osservatore, né presiedere le sue riunioni.
- 4. I membri del Consiglio Osservatore, ad eccezione del Presidente della Compagnia, non possono essere impiegati della Compagnia ma possono avere una carica pubblica al livello federale, regionale, municipale della Federazione Russa o svolgere un servizio statale o municipale nella Federazione Russa.

Articolo 12. Poteri del Consiglio Osservatore della Compagnia

- Nello svolgimento delle funzioni della Compagnia al Consiglio Osservatore è tenuto a:
- 1) approvare la struttura organizzativa della Compagnia;
- 2) approvare il regolamento del Consiglio di Amministrazione della Compagnia;
- 3) approvare il regolamento del Commisione di Revisione della Compagnia;
- 4) approvare il regolamento delle filiali e delle rappresentanze della Compagnia;
- 5) approvare il regolamento sull'auditing della Compagnia;
- 6) convocare il Presidente della Compagnia per l'ascolto delle relazioni sull'attività della Compagnia;
- 7) esaminare ed approvare i resoconti trimestrali ed annuali della Compagnia;
- 8) approvare il piano finanziario delle entrate e delle uscite per l'anno in questione, nonché il rendiconto annuale della Compagnia;
- 9) approvare ogni anno sulla base del Programma di costruzioni un elenco degli impianti da costruire;
- 10) prendere decisioni circa la costituzione delle filiali della Compagnia, l'apertura delle rappresentanze della Compagnia, la costituzione di persone giurdiche, nonche' la partecipazione nei capitali sociali delle imprese e di altre organizzazioni, comprese associazioni ed unioni, definendo le condizioni di tale partecipazione;
- 11) individuare, nell'ambito di una gara, una società per l'auditing annuo della contabilità e della rendicontazione contabile della Compagnia;
- 12)approvare le modalità di selezione degli investitori e degli esecutori dei lavori (servizi) per la costruzione degli impianti olimpici, il cui elenco è stabilito dal Programma di costruzioni;
- 13)definire i limiti quantitativi dei prestiti a cui potrà ricorrere la Compagnia, e prendere decisioni in materia, compresi la forma, l'ammontare e i termini di tali prestiti.
- 14)approvare le modalità di adozione delle decisioni riguardanti la conclusione di un contratto o di una serie di contratti collegati tra loro per l'acquisto, la vendita o l'espropriazione, da parte della Compagnia, di beni il cui valore contabile non superi il 10 percento del valore contabile dei beni della Compagnia secondo i dati

- dell'ultima rendicontazione antecedente la data della decisione sulla firma di tali contratti;
- 15) adottare decisioni riguardanti la conclusione di un contratto o di una serie di contratti tra loro collegati, per l'acquisto, la vendita o l'espropriazione, da parte della Compagnia, dei beni, il cui valore contabile supera il 10 percento del valore contabile dei beni della Compagnia secondo i dati dell'ultima rendicontazione antecedente la data della decisione sulla firma di tali contratti;
- 16) stabilire i criteri e le modalità per depositare i mezzi finanziari al momento non impegnati della Compagnia presso gli istituti di credito russi e prendere rispettive decisioni;
- 17) prendere decisioni sulla nomina e sulla durata della carica dei membri del Consiglio di Amministrazione della Compagnia;
- 18) prendere decisioni sulla nomina e sulla durata della carica del Presidente e dei membri della Commissione di Revisione, comprese le dimissioni anticipate;
- 19) stabilire l'ammontare delle retribuzioni del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Compagnia;
- 20)concludere un contratto di lavoro con il Presidente della Compagnia, apportare modifiche ad esso e scioglierlo. Tale contratto viene firmato dal Presidente del Consiglio Osservatore della Compagnia;
- 21)prendere decisione sulla costituzione di un fondo di riserva e di altri fondi finalizzati della Compagnia, stabilire le modalità della loro formazione e utilizzo;
- 22) stabilire i criteri di selezione dei periti per la stima degli immobili soggetti all'esproprio per usi federali con lo scopo di costruire impianti olimpici;
- 23)stabilire le modalità di finanziamento dei provvedimenti relativi all'esproprio degli immobili, in conformità con la legislazione russa, per usi federali con lo scopo di costruire impianti olimpici;
- 24) prendere dicisioni sulla costituzione dei consigli dei periti, dei consulenti e di altri consigli pubblici presso il Consiglio Osservatore della Compagnia;
- 25) istituire altri poteri previsti dalla presente Legge Federale e dalla legislazione russa.
 - 2. Il Consiglio Osservatore non può delegare i propri poteri ad altri organi della Compagnia.

Articolo 13. Riunioni del Consiglio Osservatore della Compagnia

- Le riunioni del Consiglio Osservatore vengono convocate dal suo Presidente o da un altro membro del Consiglio Osservatore autorizzato dal Presidente del Consiglio Osservatore della Compagnia, a seconda delle necessita' ma non meno di una volta al semestre.
- 2. Per la legittimità delle decisioni del Consiglio Osservatore della Compagnia è indispensabile che alla riunione sia presente non meno della metà dei suoi membri.
- 3. Il Consiglio Osservatore della Compagnia potrà prendere decisioni, senza convocare la riunione. I membri potranno esprimere i rispettivi voti per iscritto inviandoli al Consiglio secondo le modalità definite dallo stesso.
- 4. Le decisioni del Consiglio Osservatore vengono approvate con la maggioranza dei voti dei membri del Consiglio. Qualora i voti "pro" e "contro" dovessero essere pari il voto del membro che presiede la riunione sarà considerato decisivo.

- 5. Le riunioni del Consiglio Osservatore della Compagnia vengono condotte dal suo Presidente e nella sua assenza da un altro membro del Consiglio Osservatore autorizzato dal suo Presidente.
- 6. Il protocollo della riunione del Consiglio Osservatore della Compagnia viene firmato dal membro che presiede la riunione e che sarà tenuto responsabile per la corretta compilazione del suddetto protocollo. Il parere dei membri del Consiglio Osservatore che sono rimasti in minoranza durante la votazione potrà essere riflesso nel protocollo su loro richiesta.
- 7. Le riunioni straordinarie del Consiglio Osservatore della Compagnia vengono convocate su decisione del Presidente del Consiglio Osservatore, del membro del Consiglio Osservatore autorizzato dal suo Presidente o su richiesta della Commissione di Revisione o della società incaricata dell'auditing annuale della contabilità e della rendicontazione della Compagnia.

Articolo 14 Consiglio di Amministrazione della Compagnia

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è un organo esecutivo collegiale della Compagnia. Ne fanno parte dieci membri più il Presidente della Compagnia che è suo membro di diritto e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione.
- I membri del Consiglio di Amministrazione della Compagnia vengono nominati ed esonerati dalla carica dal Consiglio Osservatore dietro una presentazione del Presidente della Compagnia.
- 3. I membri del Consiglio di Amministrazione lavorano nella Compagnia su basi regolari.
- I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere esonerati dalla carica dal Consiglio Ossevatore della Compagnia dietro una presentazione del Presidente della Compagnia.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione della Compagnia opera in conformità con la presente Legge Federale e con il regolamento della Compagnia che stabilisce i termini e le modalità di convocazione e di svolgimento delle sue riunioni, nonché le modalità di approvazione delle decisioni.
- Durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione si compila un protocollo che dovrà essere consegnato ai membri del Consglio Osservatore della Compagnia, ai membri della Commissione di Revisione e alla società di auditing su loro richiesta.
- 7. Le riunioni vengono organizzate dal Presidente della Compagnia o da una persona da questi incaricata. I protocolli delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere firmati dalla persone che presiede le rispettive riunioni.

Articolo 15. Poteri del Consiglio di Amministrazione

Nell'ambito della realizzazione dei compiti affidati alla Compagnia il Consiglio di Amministrazione è tenuto a:

1) preparare, sulla base del Programma di costruzioni, e presentare al Consiglio Osservatore per l'approvazione un elenco degli impianti da costruire;

- preparare, entro i termini stabiliti dal Consiglio Osservatore, e presentare allo stesso per l'approvazione un piano finanziario di entrate e di spese della Compagnia per l'anno in programma;
- 3) preparare e presentare al Consiglio Osservatore per l'approvazione le proposte relative all'aggiornamento dell'elenco degli oggetti da costruire;
- 4) preparare i resoconti trimestrali e annuali della Compagnia da presentare al Consiglio Osservatore per l'approvazione;
- 5) presentare al Consiglio Osservatore le proposte circa le modalità di utilizzo degli introiti della Compagnia;
- 6) svolgere altri poteri previsti dalla presente Legge federale.

Articolo 16. Presidente della Compagnia

Il Presidente della Compagnia è l'organo esecutivo unipersonale della Compagnia che gestisce la sua attività operativa.

Articolo 17. Poteri del Presidente della Compagnia

Il Presidente della Compagnia è tenuto a:

- operare a nome della Compagnia, concludendo contratti e rappresentandone, senza delega specifica, gli interessi nei rapporti con gli organi del potere statale e locale, con persone giuridiche e fisiche, compresi organizzazioni straniere e internazionali, e con il Comitato organizzativo "Sochi 2014".
- 2) presiedere il Consiglio di Amministrazione della Compagnia ed assicurare la realizzazione delle decisioni da esso adottate;
- 3) emanare ordini e delibere riguardanti l'attività della Compagnia;
- 4) distribuire competenze tra i vice presidenti della Compagnia;
- 5) presentare al Consiglio Osservatore proposte sulle nomine e sulle dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione della Compagnia;
- 6) approvare l'organigramma della Compagnia, concludere, modificare e sciogliere contratti di lavoro con i dipendenti della Compagnia in conformità con la legislazione russa:
- 7) prendere decisioni su altre questioni riguardanti l'attività della Compagnia, ad eccezione delle questioni di competenza del Consiglio Osservatore e del Consiglio di Amministrazione della Compagnia.

Articolo 18. Commissione di revisione della Compagnia

- 1. La Commissione di revisione della Compagnia viene costituita ai fini del controllo dell'attività finanziario-economica ed è composta da 5 membri.
- 2. I membri della Commissione di revisione durano in carica tre anni e non possono essere nello stesso momento membri degli altri organi della Compagnia.
- 3. La Commissione di revisione opera in conformità con la presente Legge Federale e il regolamento della Commissione di revisione.

4. La Commissione di revisione è tenuta a condurre una verifica dell'attività economica e finanziaria della Compagnia nel corso dell'anno solare. La Commissione di revisione ha il diritto di effettuare controlli straordinari dell'attività economica e finanziaria della Compagnia di propria iniziativa o su richiesta almeno di un terzo dei membri del Consiglio Osservatore della Compagnia.

5. Sui risultati del controllo la Commissione di revisione dovrà compilare un relazione

da inviare al Consiglio Osservatore della Compagnia.

Capitolo 4. Monitoraggio della costruzione degli impianti olimpici e della realizzazione di altri provvedimenti ad essa legati

Articolo 19. Monitoraggio della costruzione degli impianti olimpici e della realizzazione di altri provvedimenti ad essa legati

- La Compagnia condurrà un monitoraggio della costruzione degli impianti olimpici e della realizzazione di altri provvedimenti ad essa legati, raccogliendo e analizzando le relazioni sull'andamento della costruzione degli impianti olimpici e dei provvedimenti ad essa legati, che saranno fornite dagli esecutori dei rispettivi lavori o servizi.
- 2. Gli esecutori dei lavori o servizi forniti nell'ambito della costruzione degli impianti olimpici e della realizzazione di altri provvedimenti ad essa legati dovranno presentare, entro i termini stabiliti dal Consiglio Osservatore della Compagnia, relazioni sul grado di avanzamento degli impianti olimpici e della realizzazione di altri provvedimenti ad essa legati nel primo, secondo e terzo semestre e sui risultati dell'intero anno, nonché relazioni sul movimento e sull'utilizzo dei mezzi finanziari della Compagnia destinati alla costruzione degli impianti olimpici e della realizzazione di altri provvedimenti ad essa legati. La forma, nella quale dovranno essere presentate tali relazioni, sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia.

3. Gli esecutori dei lavori o servizi forniti nell'ambito della costruzione degli impianti olimpici e della realizzazione di altri provvedimenti a questa legati saranno tenuti responsabili per l'attendibilità e l'esaustività delle informazioni fornite sul grado di avanzamento degli impianti olimpici e della realizzazione di altri provvedimenti ad

essa legati.

4. Le informazioni sui risultati del monitoraggio della costruzione degli impianti olimpici e della realizzazione di altri provvedimenti ad essa legati dovranno essere fornite dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia al Consiglio Osservatore della Compagnia entro i termini stabiliti dal Consiglio Osservatore.

Articolo 20. Modalità dei rescissione dei contratti conclusi con gli esecutori dei lavori o servizi finalizzati alla costruzione degli impianti olimpici ed alla realizzazione di altri provvedimenti ad essa legati, a valore sulle risorse finanziarie della Compagnia

 La Compagnia, sulla base di una decisione del Consiglio di Amministrazione, ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto concluso con gli esecutori dei lavori (servizi) finalizzati alla costruzione degli impianti olimpici e alla realizzazione di altri

- provvedimenti ad essa legati a valere su risorse finanziarie della Compagnia nei casi in cui:
- 1) l'esecutore dei lavori o servizi non dovesse presentare entro i termini stabiliti una relazione sul grado di avanzamento degli impianti olimpici e della realizzazione di altri provvedimenti ad essa legati;
- l'esecutore dei lavori o servizi dovesse utilizzare a fini non previsti i mezzi finanziari forniti dalla Compagnia, non dovesse rispettare i termini della costruzione e gli standard qualitativi stabiliti, ovvero i termini della realizzazione di altri provvedimenti ad essa legati;
- l'esecutore dei lavori o servizi non dovesse rispettare altre condizioni del contratto che prevede per la Compagnia la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto.
- 2. La decisione del Consiglio di Amministrazione della Compagnia di recedere unilateralmente dal contratto concluso con l'esecutore dei lavori o servizi finalizzati alla costruzione degli impianti olimpici e della realizzazione di altri provvedimenti ad essa a valere su risorse finanziarie della Compagnia, dovrà essere comunicata, entro 5 giorni lavorativi dalla data di tale decisione, all'esecutore dei lavori o servizi. Il contratto sarà considerato sciolto dal momento della ricezione da parte dell'esecutore di questa decisione.
- Le disposizioni stabilite nelle parti 1 e 2 del presente articolo sono condizioni fondamentali per un contratto che preveda i finanziamenti della costruzione degli impianti olimpici e della realizzazione di altri provvedimenti ad essa legati con i mezzi finanziari della Compagnia.
- 4. Qualora il Consiglio di Amministrazione della Compagnia dovesse prendere decisione di recedere unilateralmente dal contratto concluso con l'esecutore dei lavori (servizi) che prevede finanziamenti della costruzione degli impianti olimpici e della realizzazione di altri provvedimenti ad essa legati con i mezzi finanziari della Compagnia i nuovi esecutori dei lavori o servizi dovranno essere selezionati, secondo le rispettive modalità di selezione degli esecutori dei lavori o servizi approvate dal Consiglio Osservatore della Compagnia, entro due mesi dalla data di recessione del contratto.
- 5. Qualora il contratto dovesse essere sciolto per motivi previsti nella parte 1 del presente articolo all'escutore dei lavori o servizi potranno essere rimborsate solo le spese già sostenute e documentate per la realizzazione del rispettivo contratto fino al momento della recessione.

Capitolo 5. Ristrutturazione e liquidazione della Compagnia

Articolo 21. Ristrutturazione e liquidazione della Compagnia

La Compagnia potrà essere ristrutturata o liquidata sulla base di una legge federale che definisca le modalità della sua ristrutturazione e liquidazione. La legge federale sulla liquidazione dovrà stabilire anche le modalità di utilizzo del patrimonio della Compagnia dopo la sua liquidazione.

Capitolo 6. Conclusioni

Articolo 22. Modalità di costituzione della Compagnia e condizioni transitorie

- 1. Entro cinque giorni a partire dall'entrata in vigore della presente Legge Federale l'organo preposto alla registrazione statale delle persone giurifiche dovrà effettuare la registrazione statale della Compagnia.
- 2. Dal momento dalla registrazione statale della Compagnia tutti i diritti e gli impegni relativi ai contratti statali firmati dall'impresa unitaria pubblica "Direzione congiunta del Programma federale finalizzato allo "Svilluppo della citta' di Sochi come centro balneare climatico alpestre per il periodo 2006-2014" saranno trasferiti alla Compagnia mentre i risultati ottenuti dai suddetti contratti saranno considerati contributo patrimoniale della Federazione Russa nella Compagnia. La pubblicazione della presente Legge Federale sarà considerata una notifica ai creditori e ai debitori dell'impresa unitaria pubblica "Direzione congiunta del Programma federale finalizzato "Svilluppo della città di Sochi come centro balneare climatico alpestre per il periodo 2006-2014" sul trasferimento delle loro rivendicazioni alla Compagnia senza necessità di un esplicito consenso da parte loro. Le rivendicazioni dei creditori della suddetta impresa dovranno essere soddisfatte in conformità con le condizioni e il contenuto degli impegni su cui sono basate.
- Alla Compagnia saranno trasferiti tutti gli impegni dell'impresa unitaria pubblica "Direzione congiunta del Programma federale finalizzato "Sviluppo della città di Sochi come centro balneare climatico alpestre per il periodo 2006-2014" davanti al Comitato Olimpico Internazionale.

Articolo 23. Entrata in vigore della presente Legge Federale

La presente Legge Federale entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione ufficiale.

Il Presidente della Federazione Russa V.Putin